CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.309/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24541** del registro di Segreteria

proposto da

M. M., nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, via *omissis* (cod. fisc.: *omissis*), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Renzo Filoia del foro di Firenze (cod. fisc: FLIRNZ73R31H501A), con studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, n. 18, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, rappresentato e difeso, dalla dott.ssa Iris Marocchini, funzionario amministrativo, Capo 7^ Sezione contenzioso della I^ divisione del I° reparto, giusta delega rilasciata ai sensi dell'art. 158 c.g.c..

per il riconoscimento

del diritto, ai fini pensionistici e del riscatto, dei benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962 e

dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

nella pubblica udienza del 12 ottobre 2026, Nessuno è comparso per il ricorrente e per il Ministero della difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 9 aprile 2026, il signor M. M., ha chiesto il riconoscimento, ai fini pensionistici e del riscatto, dei benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, per i periodi di servizio prestati nelle missioni internazionali per conto dell'ONU nelle "zone di intervento" indicate in ricorso. In particolare, ha chiesto la supervalutazione dei periodi di servizio, nella misura di un anno per ogni tre mesi di missione (o frazione superiore a un mese), ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, e l’attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio (c.d. scatti del 2,50%) per i medesimi periodi. Ha, quindi, chiesto di condannare il Ministero della difesa a riliquidare il trattamento pensionistico, tenendo conto di tutti i benefici sopra indicati, e al conseguente pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo. Con vittoria dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente, a tale scopo, ha dichiarato di avere partecipato a numerose missioni internazionali per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in territori qualificati come "zone di intervento" ai sensi della

normativa vigente. Ha, infatti, partecipato, dal 4 luglio 2000 al 29 novembre 2000 e dal 9 agosto 2002 al 10 dicembre 2002, in Albania, all'operazione "JOINT GUARDIAN", dal 6 agosto 2003 al 12 febbraio 2004, in Albania, all'operazione "NHQT", dal 20 febbraio 2008 al 6 settembre 2008, dal 5 settembre 2010 al 1° aprile 2011, dal 23 settembre 2012 al 10 aprile 2013, dal 27 marzo 2014 al 19 ottobre 2014, dal 17 settembre 2015 all'8 aprile 2016, dall'11 aprile 2017 al 18 ottobre 2017 e dal 5 ottobre 2018 al 19 aprile 2019, in Libano, all'operazione "LEONTE". Tali missioni sono state formalmente riconosciute e classificate come "zone di intervento" ai fini dell'applicazione dei benefici combattentistici, con apposite determinazioni dello Stato maggiore della difesa. Pertanto, il ricorrente ha inoltrato istanza all'amministrazione per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997. Tuttavia, l'amministrazione non ha provveduto al riconoscimento di detti benefici, opponendo, in via informale e secondo una prassi ormai consolidata, argomentazioni pretestuose e già ampiamente smentite dalla giurisprudenza contabile.

2. Con **decreto** del 15 aprile 2026, è stata fissata l'udienza del 12 ottobre 2026 per la discussione del ricorso. Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati all'amministrazione resistente.

3. Con **memoria difensiva**, depositata il 6 ottobre 2026, si è costituito in giudizio il Ministero della difesa ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo e, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, dalla sentenza

delle Sezioni riunite della Corte di conti n. 21/QM/2018 e dai successivi orientamenti conformi. Con vittoria di spese e competenze di lite.

4. All'**udienza** del 12 ottobre 2026, nessuno è comparso per il ricorrente e per il Ministero della difesa. La causa è stata, quindi, posta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal ministero resistente non è meritevole di accoglimento, ove si consideri che, nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di benefici economici a valere sul proprio trattamento pensionistico. La domanda così formulata riguarda, quindi, la misura della pensione e consente di radicare la giurisdizione di questa Corte.

6. Nel merito il ricorso è **infondato**. Ai sensi dell'art. 39 c.g.c. e dell'art. 17 dell'Allegato 2, norme di attuazione c.g.c., si fa espresso rinvio alle motivazioni della recente sentenza n. 71/2026 del 23 marzo 2026 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania di questa Corte, condivise da questo GUP, oltre che alla ulteriore giurisprudenza contabile di seguito richiamata. Infatti, quest'ultima è ormai pacifica nell'escludere la estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni internazionali per conto dell'ONU nelle c.d. "zone di intervento", anche in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 dell'11 novembre 2016 (cfr. da ultimo *Sez. III App., sentenza n. 412/2023*; id. in termini, *Sez. giur. Campania, sentenza n. 501/2021, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 161/2023; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 395/2021; Sez. giur. Emilia-Romagna sentenza n. 281/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata; Sez. giur.*

Toscana, sentenza n. 210/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata; Sez. giur. Calabria, sentenza n. 291/2021; Sez. I App., sentenze nn. 408/2018 e 132 e 140/2019; Sez. II app., n. 231/2018; Sez. III app., n. 147/2018; Sez. giur. Marche, sentenza n. 201/2019; Sez. giur. Lazio, sentenze nn. 236, 599 e 600 del 2019; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 206/2018). La Corte costituzionale, ha, infatti, affermato che "*per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, l'interprete non può più arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla disposizione impugnata tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra», in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi*", che "*il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra" (cfr. art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) "mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione" (cfr. art. 5, comma 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 824)"; peraltro, "il concetto di <<combattente>> è stato a suo tempo individuato con riferimento ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137*", che "*con specifico riferimento poi all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, che prevede il beneficio reclamato dai ricorrenti", l'esame dei lavori preparatori del Codice dell'ordinamento militare e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*

"conferma la volontà del legislatore di riservare l'applicabilità di tale disposizione a situazioni ben diverse da quelle dell'impiego di militari nelle missioni ONU" e che "*non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell'ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto<< soldo>>, poco più che simbolico*". Ad avviso di questo GUP, poi, appare dirimente la decisione delle Sezioni riunite di questa Corte n. 21/2018/QM, che ha, in particolare, sottolineato "*le profonde, ontologiche differenze tra le campagne di guerra, così come identificate dal legislatore, e le missioni svolte per conto dell'ONU o delle altre organizzazioni internazionali*"; che lo stesso giudice delle leggi, "*Pur non negando la rischiosità e la gravosità di detti ultimi servizi, (…) ha delineato un netto spartiacque tra le campagne belliche e quelle svolte, in tempo di pace, dai militari nei suddetti servizi svolti all'estero*"; e che "*nel vigente quadro normativo, i militari de quibus non rimangono certamente privi di adeguata considerazione dei gravosi servizi prestati nelle zone di intervento, che indubbiamente li pongono in una posizione ben diversa rispetto al personale che svolge l'usuale servizio all'interno del territorio dello Stato; in considerazione di tale rilevante profilo, essi, infatti, hanno diritto alla pensione, assegno o indennità di guerra ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 915*

del 1978, con evidenti superiori vantaggi, anche di carattere fiscale, rispetto ai corrispondenti benefici militari. Tuttavia, proprio in considerazione della profonda differenza tra le campagne di guerra e le missioni ONU, ha ricordato la Consulta che, per queste ultime, il legislatore ha individuato varie ed ulteriori modalità di compensazione, soprattutto di carattere retributivo, per il servizio prestato, in ragione del particolare contesto e delle zone teatro dell'intervento, di volta in volta differente e oggetto, pertanto, di apposite previsioni legislative ed amministrative (determinazioni dello Stato maggiore della Difesa). La Corte, la cui autorevole interpretazione queste Sezioni Riunite intendono seguire, ha altresì fugato ogni dubbio in ordine a possibili contrasti con il principio di eguaglianza delle norme che dispongono differenti trattamenti pensionistici, esaminando, quindi, i benefici riservati ai soli, veri, combattenti". Pertanto, i benefici di supervalutazione del servizio spettano esclusivamente a coloro che hanno svolto le "campagne di guerra" come sopra "*delineate e circoscritte dal legislatore, il quale, tra l'altro, ha già espressamente escluso la spettanza, per i militari che svolgono missioni per conto dell'ONU, dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 336 del 1970" in favore degli "ex combattenti*". Le Sezioni riunite hanno, pertanto, enunciano il seguente principio di diritto: "*Ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia.*". Principio condiviso da questo giudice e da cui non vi è motivo di discostarsi. Da qui il rigetto del ricorso.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., nell'importo di euro 1.000,00, oltre agli accessori, se dovuti, come

per legge, a carico della parte ricorrente e in favore del Ministero della difesa.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero della difesa delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori, se dovuti, come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12.10.2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente